



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 22 giugno 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 31

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **VIERI** Christian (gara Internazionale-Reggina del 29/5/05 – C.U. 366 del 7/5/05).

#### Il procedimento

La Soc. Internazionale ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Christian Vieri tesserato per la Soc. Internazionale, per il comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Reggina del 29/5/05, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, la reclamante sostiene che, nel caso di specie, difetterebbero tutti i presupposti per l'utilizzo della prova televisiva di cui all'art. 31, lett. a3), C.G.S..

In primo luogo non potrebbe affermarsi con certezza che l'episodio sia veramente sfuggito al direttore di gara o agli assistenti, sull'assunto che il giudice di prime cure avrebbe interpretato in maniera scorretta il concetto di “*controllo degli ufficiali di gara*” in quanto la già citata norma di cui all'art 31, lett. a3), non stabilisce la possibilità dell'uso della prova televisiva nell'ipotesi di fatti “*non visti*” o “*non percepiti*” ma in quella, non esattamente

corrispondente, di fatti “ *sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara*”. Nel caso di specie, pertanto, anche se il fatto non fosse stato visto dall’arbitro e dai suoi assistenti, lo stesso sarebbe avvenuto comunque nell’ambito di una scena di gioco oggetto di attenzione specifica quanto meno dell’assistente n. 1, per cui l’episodio non si sarebbe verificato al di fuori del “ *controllo degli ufficiali di gara*”.

In secondo luogo, la reclamante contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo, non potendosi connotare l’episodio in esame come “ *estraneo all’azione di giuoco*” o come avvenuto “ *a giuoco fermo*”. Si sarebbe infatti trattato di un gesto commesso durante l’azione di gioco, come confermato dalle stesse affermazioni del Giudice Sportivo relative al particolare assembramento di giocatori nell’area piccola, tale poi da impedire al guardalinee di cogliere tutto quanto vi stesse accadendo, a conferma del fatto che in quello spazio e in quel momento si stava ancora svolgendo l’azione di gioco, con la conseguenza che la presa di posizione del giocatore in vista di un passaggio costituirebbe indubbiamente una forma di partecipazione all’azione di gioco.

In terzo luogo, la reclamante esclude che il comportamento di Vieri possa essere qualificato come violento, sotto due diversi profili.

La reclamante sottolinea *in primis* come non sussisterebbe la certezza assoluta in merito alle concrete modalità ed alla pretesa violenza del gesto, non potendosi evincere dalle immagini televisive se trattasi di manata o di pugno.

Inoltre, sempre a detta della reclamante, non si sarebbe trattato di una condotta violenta in quanto il gesto, anche se astrattamente pericoloso, non avrebbe poi nei fatti sortito alcun effetto dannoso, difettando così i connotati di violenza richiesti come presupposto necessario della contestazione in esame.

Infine, la reclamante osserva come la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara sia sproporzionata; in particolare, la decisione sarebbe da censurare in quanto irrogata sull’errata ed iniqua equiparazione del gesto compiuto dal giocatore ad una gomitata. In realtà, si tratterebbe di un gesto che, se valutato correttamente per la sua effettiva portata, non sarebbe idoneo a giustificare neppure una sola giornata di squalifica, come confermerebbe anche la circostanza che il calciatore Franceschini della Soc. Reggina non avrebbe neppure riportato alcun danno.

In conclusione, la Società ricorrente chiede il proscioglimento dall’addebito contestato, con conseguente annullamento della sanzione inflitta, non sussistendo i presupposti per l’instaurazione del procedimento di cui all’art. 31, lett. a3), C.G.S. In via subordinata, fatta espressa riserva di gravame, chiede altresì la congrua riduzione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, da rideterminarsi previa diminuzione in una sola giornata di squalifica, ovvero, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni ivi formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il reclamo stesso non è fondato.

Appaiono pienamente condivisibili - alla luce della visione delle riprese televisive relative alla gara - le argomentazioni svolte dal Giudice Sportivo per ritenere sussistenti i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S.

Infatti, in merito all’episodio contestato, dalle immagini in questione risulta che, al 40’ del primo tempo, quando il pallone è controllato da un calciatore nerazzurro (Karagounis) in prossimità dell’angolo estremo dell’area di rigore avversaria, i calciatori Vieri (Inter) e Franceschini (Reggina), insieme ad altri atleti, sono a strettissimo contatto dentro l’area di

rigore. Mentre il pallone è sempre in possesso di Karagounis, Franceschini “pressa” in marcatura Vieri il quale, allora, volgendosi verso l’avversario e disinteressandosi del pallone, lo colpisce al viso con un pugno (o con una “manata” a mano chiusa), allontanandolo contemporaneamente da sé con l’altro braccio. A questo punto, Franceschini cade a terra e vi rimane per qualche tempo, nel mentre Karagounis conclude l’azione con un tiro da fuori area diretto verso la porta.

Tale episodio deve ritenersi senz’altro sfuggito al controllo degli ufficiali di gara: il direttore di gara, infatti, stava seguendo l’azione condotta in quel momento da Karagounis (anche per evitare di intralciarlo, come in effetti stava accadendo) e, quanto agli Assistenti e al quarto ufficiale, come peraltro emerge dal supplemento inviato dal direttore di gara, nonché dalle immagini televisive, la loro visuale era ostruita dalla presenza nell’area piccola di numerosi calciatori delle due squadre.

A tal proposito risulta priva di fondamento la tesi avanzata dalla reclamante per cui l’art 31, lett a3), non consentirebbe l’uso della prova televisiva nell’ipotesi di fatti “*non visti*” o “*non percepiti*” dal direttore di gara e dai suoi collaboratori, bensì in quella, non esattamente corrispondente, di fatti “*sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara*”. Questa Commissione, infatti, nel rigettare la tesi predetta, non può non richiamare l’attenzione sulla sussistenza di una *eadem ratio* sottesa alle fattispecie prospettate, senza significative distinzioni.

In relazione al secondo motivo di censura, ossia alla pretesa non estraneità all’azione di gioco, la Commissione ritiene di poter preliminarmente confermare che il concetto di “*azione in svolgimento*” non implichi necessariamente il “*controllo*” o “*possibile controllo*” del pallone, ma ricomprenda - come correttamente indicato dallo stesso Giudice Sportivo e in passato più volte ribadito da questa Commissione - anche gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un *futuro* e *successivo* controllo dello stesso (la norma, infatti, intende sanzionare condotte violente poste in essere in un contesto avulso dall’azione di gioco nel suo complesso).

Peraltro, nel caso di specie, dalle immagini risulta in modo inequivoco che il movimento posto in essere da Vieri in danno dell’avversario non poteva costituire gesto funzionale allo svolgimento dell’azione, non essendo in alcun modo collegato ad un eventuale e possibile controllo - anche successivo - del pallone (che in quel momento era in possesso di Karagounis in prossimità dell’angolo estremo dell’area di rigore), né tantomeno finalizzato a contendere all’avversario una posizione di vantaggio per conquistare il pallone stesso, essendo, infatti, entrambi i calciatori nell’impossibilità di controllare o contendersi concretamente il pallone. Si osserva, così ed in particolare, che il gesto di Vieri, pur avvenuto a gioco in corso, è indubbiamente del tutto avulso dal contesto dell’azione in quel momento *in itinere*, ed anzi il calciatore si disinteressa del tutto del pallone, volgendosi invece a colpire l’avversario.

In tale contesto, pertanto, non si può considerare il gesto di Vieri funzionale all’azione di gioco e ad un controllo del pallone, né immediato, né futuro. Tale possibilità, infatti, deve essere attuale e concreta, non del tutto ipotetica ed eventuale.

Le tesi della reclamante sul punto, dunque, vanno rigettate .

Per quanto inerisce poi al terzo motivo di reclamo, ossia la presunta non violenza del gesto, questa Commissione reputa invece che la condotta del calciatore sia di natura intrinsecamente e palesemente violenta, essendo evidente l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di danno all’integrità fisica del medesimo, in considerazione delle modalità (mano chiusa a pugno), della zona del corpo attinta (viso dell’avversario, in specie in prossimità degli occhi ) e della forza impressa al gesto stesso: segni questi di una precisa volontà lesiva e non di un mero intento difensivo, che non pare neppure giustificabile, oltretutto, alla luce delle modalità di marcatura attuate da Franceschini, in

quanto l'attaccante interista avrebbe potuto sottrarsi alle stesse senza ricorrere necessariamente ad un movimento come quello poi realizzato. Anche sotto questo profilo, pertanto, non è accoglibile la tesi difensiva della reclamante.

Quanto poi alla circostanza che il gesto specifico non sarebbe stato ben identificato (pugno o manata) e che il calciatore avversario non avrebbe riportato alcun danno fisico, la Commissione osserva, innanzitutto, che in realtà la norma in esame si riferisce in via generale alla condotta violenta, non dubitandosi, quindi, che tanto una "manata" quanto un pugno siano mezzi idonei a realizzare una violenza.

Quanto alla seconda argomentazione, invece, si sottolinea e si ribadisce che l'idoneità offensiva degli atti va valutata con un giudizio *ex ante* (c.d. prognosi postuma): pertanto, alla luce di tale enunciazione, più volte confermata dalla Commissione, a nulla vale il fatto che non vi sia stato un evento dannoso rilevante e, conseguentemente, va rigettato anche tale ordine di doglianze avanzate dalla reclamante.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo motivo di reclamo, ossia l'eccessività della sanzione, la Commissione, anche in conformità alla giurisprudenza costante della stessa, valutata la situazione e le circostanze nel loro complesso, reputa di dover confermare la sanzione come congrua.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore Christian Vieri; dispone l'incameramento della tassa.

## **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Giovanni RAGAZZI – medico sociale Soc. Vicenza** violazione artt. 44 comma 3 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. VICENZA** violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 17/5/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il medico sociale della soc. Vicenza, dott. Giovanni Ragazzi, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 14 del DEFT e all'art. 17, comma 4, del Regolamento Antidoping (in vigore all'epoca dei fatti), e di cui all'art. 44 delle N.O.I.F., per avere omesso di richiedere l'autorizzazione all'esenzione a fini terapeutici in relazione all'uso del farmaco Gentilyn Beta crema, contenente Betametasone (sostanza all'epoca dei fatti inclusa nella lista di quelle vietate dal CONI), da parte del calciatore Julien Rantier, tesserato per la Soc. Vicenza, risultato positivo, per la presenza di Betametasone, al controllo antidoping effettuato l'1/10/04 al termine della gara Vicenza-Piacenza. Con lo stesso atto veniva deferita anche la Soc. Vicenza per responsabilità oggettiva, ex art. 2 comma 4 C.G.S., in ordine alla violazione ascritta al proprio medico sportivo.

Nei termini stabiliti gli incolpati facevano pervenire una memoria difensiva deducendo: a) che a partire dall'1/1/05 l'assunzione dei Glucocorticosteroidi (quale il Betametasone contenuto nel Gentilyn Beta pomata e riscontrato nel controllo antidoping a carico di Rantier) era stata liberalizzata dal Wada, con conseguente abolizione delle procedure di esenzione previste dal DEFT, onde doveva essere esclusa la punibilità della violazione ascritta al medico sociale (sulla base del principio di retroattività della legge più favorevole

al reo); b) che il Ragazzi, pur essendo il medico che aveva prescritto la suddetta pomata al calciatore Rantier, non era il medico presente al controllo; c) che non poteva ravvisarsi nel comportamento del deferito alcun dolo, avendo lo stesso reso spontaneamente tutti i chiarimenti del caso; d) che, in ogni caso, la mancata segnalazione dell'utilizzo di tale prodotto può configurare esclusivamente una ipotesi di colpa lieve, essendosi trattato di un mero errore *formale*.

Concludevano pertanto i deferiti chiedendo il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice-Procuratore Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione di € 2.500,00 di ammenda sia al Ragazzi che alla Soc. Vicenza.

### **I motivi della decisione**

Ritiene la Commissione che sia meritevole di accoglimento il motivo di gravame volto ad invocare l'applicabilità, anche nell'ordinamento disciplinare sportivo, del principio generale di retroattività della legge più favorevole al reo sancito in materia penale dall'art. 2, comma 2 c.p. ("*nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato*": c.d. abolitio criminis).

Come questa Commissione ha in passato più volte avuto l'opportunità di chiarire, la fattispecie prevista dall'art. 44, NOIF, sancendo l'obbligo del medico sociale di assicurare l'assolvimento degli "adempimenti sanitari" contemplati da leggi, regolamenti e norme federali può essere qualificata come "norma disciplinare in bianco", posto che essa rinvia ad altre fonti normative per individuare il precetto alla cui osservanza è tenuto il sanitario responsabile della salute dei professionisti elencati al comma 1 (tra cui il calciatore).

Nel caso di specie si contesta al Ragazzi di aver mancato all'assolvimento degli adempimenti formali previsti dagli artt. 17, comma 4, Regolamento Antidoping F.I.G.C. e 14, DEFT, in tema di autorizzazione all'esenzione a fini terapeutici per l'uso di sostanze, come i Glucocorticoidi per vie non sistemiche (tale è il Gentalyn Beta pomata), che – pur incluse, all'epoca dei fatti, nella lista Wada delle sostanze proibite e dei metodi proibiti – erano suscettibili di esenzione ove l'atleta (cui sia stata prescritta la somministrazione di un farmaco contenente una di tali sostanze) fornisca al CEFT (Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici) "*una dichiarazione medica che giustifichi la necessità terapeutica*" (c.d. processo abbreviato di esenzione).

Tale situazione normativa e regolamentare, come correttamente evidenziato dalla difesa dei deferiti, è mutata a far tempo dall'1/1/05, data di entrata in vigore della nuova lista Wada delle sostanze proibite che al punto S9 relativo ai Glucocorticosteroidi (tra i quali il Betametasone) stabilisce che "*Dermatological preparations are non prohibited*": ciò significa che se la stessa situazione di fatto oggetto del presente procedimento – vale a dire la necessità terapeutica del calciatore di utilizzare per via dermatologica un preparato contenente Betametasone – si fosse verificata dopo 1/1/05, non vi sarebbe stato alcun obbligo di preventiva comunicazione al CEFT ai fini dell'esenzione ex normativa DEFT. Rispetto al fatto addebitato al medico deferito la suddetta modifica normativa ha comportato una vera e propria perdita di disvalore disciplinare, nel senso di rendere del tutto lecita una condotta, omissiva - precedentemente qualificata come illecita - quale quella contestata nell'atto di deferimento, proprio perché relativamente all'uso del Gentalyn Beta Pomata non sussiste più l'obbligo di attivare la procedura di esenzione disciplinata dal DEFT.

Deve pertanto concludersi che per effetto dell'entrata in vigore di una norma (*ius superveniens*) più favorevole il fatto addebitato al Ragazzi non è più punibile ai sensi dell'art. 44 NOIF.

Le prospettazioni difensive devono ritenersi assorbite dalle considerazioni suesposte.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere dai rispettivi addebiti il dott. Giovanni Ragazzi e la Soc. Vicenza.

**Sig. Catilina AUBAMEYANG**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 6/6/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Catilina Aubameyang, tesserato per la Soc. Milan, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell'Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato il 15 aprile 2005 (Bonetto-Aubameyang).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 250,00.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento dell'Aubameyang è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che l'Aubameyang non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Camera arbitrale della F.I.G.C. il 15 aprile 2005.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'Aubameyang.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 250,00 a Catilina Aubameyang.

**Sig. Gian Piero GASPERINI – Allenatore Soc. Crotona** violazione artt. 1 comma 1 e 17 comma 7 C.G.S.;

**Sigg. Giuseppe URSINO e Domenico BORRELLI – Tesserati Soc. Crotona**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. CROTONE**: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Treviso-Crotona del 14/5/05).

### **Il procedimento**

Con provvedimento dell'8/6/2005, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Gian Piero Gasperini, Giuseppe Ursino, Domenico Borrelli, rispettivamente allenatore, dirigente e preparatore atletico della Soc. Crotona, in relazione al comportamento tenuto al termine della gara Treviso-Crotona del 14/5/2005, nonché la Soc. Crotona del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Il deferimento è avvenuto quanto al Gasperini per violazione dell'art. 1, comma 1, e 17, comma 7, del C.G.S., quanto all'Ursino e al Borrelli per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., e quanto alla Soc. Crotone per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Crotone ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che i comportamenti degli incolpati sarebbero censurabili solo dal punto di vista etico e non anche da quello sportivo; in secondo luogo, che essi non sarebbero riferibili all'attività sportiva, avendo natura personale; in terzo luogo, che i fatti non sarebbero stati descritti correttamente dal collaboratore dell'Ufficio Indagini (in particolare, il Gasperini si sarebbe trovato fuori degli spogliatoi, mentre l'Ursino e il Borrelli si sarebbero limitati a "minimizzare l'accaduto". Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice-Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara per Gian Piero Gasperini, a quella dell'ammenda di € 2.000,00 per Giuseppe Ursino, a quella dell'ammenda di € 250,00 per Domenico Borrelli e a quella dell'ammenda di € 2.250,00 per la Soc. Crotone.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui al deferimento sono sanzionabili.

Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara Treviso-Crotone del 14/5/2005, il Gasperini - oltretutto squalificato e, quindi, non ammesso all'interno del recinto di gioco - ha afferrato un calciatore della squadra avversaria per il collo con la mano destra, trascinandolo per alcuni metri verso lo spogliatoio; l'Ursino ha avuto un comportamento fortemente aggressivo ed irrispettoso nei confronti del collaboratore dell'Ufficio Indagini, rifiutandosi di prestare qualsiasi collaborazione; il Borrelli si è rivolto allo stesso collaboratore con frasi irrispettose, ancorché in seguito si sia scusato per l'accaduto.

La descrizione dei fatti accaduti non consente di avere alcun dubbio sia sulla condotta dei tesserati, sia sulla loro individuazione, non risultando fondate le affermazioni contenute nella memoria difensiva che risultano in contrasto con quanto evidenziato nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, la quale - come è noto- è fonte di prova privilegiata.

Si tratta di comportamenti particolarmente gravi soprattutto tenendo conto delle funzioni dei tesserati. Tali comportamenti integrano la violazione dell'art. 1 del C.G.S., secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Per quanto riguarda il Gasperini, inoltre, risulta violato l'art. 17, comma 7, secondo il quale ai tecnici colpiti da squalifica è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco.

Nessun dubbio vi può essere, inoltre, sulla sussistenza nel caso in esame del requisito della riferibilità dei comportamenti contestati all'attività sportiva, tenuto conto delle circostanze di fatto e di tempo, nonché dei luoghi, e, comunque, non essendo stato provato il contrario.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

In relazione alla portata dei fatti appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. In particolare, ai fini della determinazione delle sanzioni, occorre tenere conto della violenza del gesto del Gasperini, della aggressività e della irrispettosità del comportamento dell'Ursino, della irrispettosità di quello del Borrelli, nonché della circostanza che quest'ultimo, seppur dopo alcuni minuti, si è scusato per l'accaduto.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara per Gian Piero Gasperini, a quella dell'ammenda di € 2.000,00 per

Giuseppe Ursino, a quella dell'ammenda di € 250,00 per Domenico Borrelli e a quella dell'ammenda di € 2.250,00 per la Soc. Crotone.

**Sig. Luca BARALDI – Amministratore delegato Soc. Parma** violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

**Soc. PARMA** violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Lecce-Parma del 29/5/05).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 31/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luca Baraldi, amministratore delegato della Soc. Parma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Parma per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 sia per il Baraldi, sia per la Soc. Parma.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Baraldi riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "La Gazzetta dello Sport", "Il Corriere dello Sport", "Il Corriere della Sera" e "la Repubblica" del 30/5/2005 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "abbiamo subito ammonizioni scientifiche") travalicano il lecito diritto di critica, perché sono lesive della reputazione di altro tesserato e, comunque, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, in quanto dirette a negare la regolarità delle gare e il corretto svolgimento del campionato.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Baraldi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a Luca Baraldi e di € 5.000,00 alla Soc. Parma.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 luglio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 GIUGNO 2005

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*